



**DOTTORATO DI RICERCA IN
DIRITTO E IMPRESA**

XXX CICLO

**LA PREVENZIONE DEI REATI
MEDIANTE L'ORGANIZZAZIONE.**

I modelli anticorruzione nell'esperienza europea

COORDINATORE

Chiar.mo Prof.

Giuseppe Melis

TUTOR

Chiar.ma Prof.ssa

Paola Severino

CANDIDATA

Rossella Sabia

ANNO ACCADEMICO 2016/2017

Abstract

Il lavoro indaga, in una prospettiva comparata, i rapporti tra imputazione soggettiva della responsabilità all'ente e modelli di organizzazione e gestione nel settore del contrasto alla corruzione.

L'ipotesi ricostruttiva prende le mosse dalla *tendenza* verso una maggiore *soggettivizzazione* dei meccanismi di ascrizione della responsabilità al soggetto collettivo, rilevata in letteratura e avvalorata dall'analisi del dato normativo. Nell'area europea, anche ordinamenti per tradizione votati a modelli *indiretti* o *derivativi*, in cui la responsabilità dell'ente passa attraverso il fatto e la colpevolezza della persona fisica autrice del reato – quali l'*identification doctrine* britannica o la teoria *par ricochet* in Francia –, hanno di recente manifestato aperture significative verso paradigmi *altri*.

Da questo angolo visuale, anche con riferimento alla responsabilità delle persone giuridiche la materia dell'anticorruzione si è rivelata uno dei campi di sperimentazione più interessanti sul piano positivo e un terreno privilegiato per il raffronto tra esperienze diverse, trattandosi di fenomeno a vocazione transnazionale, inciso da numerose convenzioni e strumenti di *soft law*, nel quadro di una strategia globale di prevenzione e repressione.

Muovendo da queste premesse, la prima parte dell'indagine si sofferma sui profili più strettamente attinenti ai meccanismi di imputazione, al fine di rilevare quale spazio sia riservato a criteri di matrice soggettivistica in alcuni ordinamenti europei – Regno Unito, Francia, Spagna –, individuati sulla base di alcune caratteristiche: *i)* natura dichiaratamente penale della responsabilità; *ii)* presenza di criteri ascrittivi diversi da quello per immedesimazione, almeno in rapporto a singole tipologie di reato; *iii)* ammissibilità di *compliance program* in funzione esimente e/o attenuante.

L'analisi *dinamica* dei singoli sistemi – attraverso l'illustrazione dei criteri di attribuzione della responsabilità nell'applicazione giurisprudenziale e nell'interpretazione della dottrina – evidenzia come, anche in realtà refrattarie ad accogliere coefficienti di 'personalizzazione' dell'addebito, si registrino fermenti in tale direzione, sintomo di una insoddisfazione verso modelli di eteroresponsabilità. In particolare, pur con varietà di accenti, emerge il tema del 'difetto di organizzazione' quale possibile fondamento del rimprovero rivolto in via *diretta* all'ente, indipendente da quello mosso all'autore del reato; tale profilo si lega alla rilevanza crescente assunta nelle strutture complesse dalla funzione di *compliance*, chiamata a governare e contenere anche il rischio penale.

In questa prospettiva, la disciplina italiana introdotta dal d.lgs. n. 231/2001 – imperniata sulla centralità del modello di organizzazione e gestione – rappresenta un esempio assai evoluto, in cui *deficit* organizzativo e *compliance program* si saldano in una moderna interpretazione della colpevolezza metaindividuale. La parte centrale del lavoro ripercorre gli snodi essenziali e la struttura del complesso meccanismo imputativo delineato dal legislatore del 2001, con l'obiettivo di verificare in che misura la nozione di *colpa di organizzazione* sia stata accolta e trasposta nell'impianto del Decreto. L'attenzione è focalizzata sui contenuti degli articoli 6 e 7 d.lgs. n. 231/2001 attraverso l'analisi sul piano dogmatico e applicativo delle due ipotesi, diversamente modulate, come noto, in base al soggetto autore del reato presupposto.

La disamina prosegue prendendo in considerazione le molteplici funzioni del modello organizzativo nell'economia del 'sistema 231' per indirizzare l'indagine, in particolare, sulle peculiarità dei *compliance program anticorruzione*.

A seguito della riforma attuata con l. n. 190/2012, l'approccio italiano al fenomeno corruttivo si articola su un duplice livello di intervento: accanto alla leva *repressiva*, il legislatore ha notevolmente potenziato la leva

preventiva mediante l'istituzione dell'ANAC e l'introduzione del Piano Nazionale Anticorruzione, introducendo anche per le Pubbliche Amministrazioni obblighi anticorruzione più penetranti incentrati sulla predisposizione dei piani triennali su base locale. La compresenza dello strumento dei modelli organizzativi nel settore privato e di quello dei piani anticorruzione nel settore pubblico rappresenta una soluzione normativa avanzata e di estremo interesse, esaminata per segnalare convergenze e elementi differenziali e per introdurre le coordinate per la comparazione relativa a questi profili.

Come posto in luce nell'ultima parte del lavoro, altri sistemi paiono invero orientarsi in una direzione analoga. In altri termini, dall'esame delle soluzioni positive elaborate nel Regno Unito, con riferimento al *Bribery Act 2010* e in Francia, con la recentissima riforma anticorruzione attuata mediante la *Loi Sapin II* del 2016, nonché guardando alla disciplina spagnola, assai simile a quella italiana, emerge la rilevanza dei presidi preventivi e del *compliance program* in tutte le esperienze considerate. L'indagine, nell'ambito del settore del contrasto alla corruzione in ambito pubblico e privato, rivela un ravvicinamento di realtà normative profondamente diverse, sotto la spinta delle fonti sovranazionali e attraverso la circolazione dei modelli giuridici, evidenziando il legame tra colpevolezza dei soggetti collettivi e difetto di organizzazione nei modelli di imputazione attualmente prevalenti.

Nelle riflessioni conclusive si segnalano i dati più significativi emergenti dal confronto tra ordinamenti diversi e si sottolinea come alcuni profili delle esperienze straniere – in particolare, la messa alla prova del soggetto collettivo nei *deferred prosecution agreement* inglesi e nella nuova *convention judiciaire d'intérêt public* francese – opportunamente rielaborati e adeguati al diverso contesto possano essere presi in considerazione in prospettiva di riforma della disciplina italiana.